

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 27/C

N. 28/C

N. 29/C

(2004-2005)

Riunioni del

21 gennaio 2005

24 gennaio 2005

31 gennaio 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 27/C - RIUNIONE DEL 21 GENNAIO 2005**

1 - RECLAMO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE, A SEGUITO DELLA GARA DI COPPA ITALIA SIENA/ROMA DEL 12.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 214 del 20.1.2005)

L'A.S. Roma ha proposto ricorso avverso il provvedimento (pubblicato sul C.U. n. 214 del 28 gennaio 2005) con cui la Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del ricorso avverso la precedente decisione del Giudice Sportivo, ha inflitto alla reclamante - in relazione alla gara Siena/Roma del 13.1.2005 - a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione dell'obbligo di svolgimento a porte chiuse di una partita, revocando, invece l'ulteriore sanzione della squalifica del campo per una giornata di gara.

La reclamante ritiene l'impugnata decisione della Commissione Disciplinare illegittima per violazione ed erronea applicazione delle norme sulla responsabilità oggettiva, contenute nel Codice di Giustizia Sportiva oltretutto per omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della questione in esame.

Ritiene questa Commissione d'Appello che, pur non potendosi non condividere quanto sostenuto nell'impugnata decisione circa la gravità del comportamento posto in essere dai sostenitori della società reclamante, non siano state tenute nella dovuta considerazione le circostanze - dettagliatamente esposte nel reclamo della A.S. Roma - che indubbiamente portano ad un notevole ridimensionamento della sua posizione e conseguente attenuazione della responsabilità oggettiva circa i fatti avvenuti nel corso della gara in esame.

In particolar modo la qualità di società "ospitata" della A.S. Roma che, per quel che riguarda i problemi di ordine pubblico, non poteva fare di più di quello che ha fatto, come del resto ha dimostrato di fare in occasione di ogni trasferta in cui è impegnata la squadra, in piena collaborazione con le Autorità di Pubblica Sicurezza.

La particolare situazione dello stadio senese, inoltre, ha ingigantito l'effetto dei razzi fumogeni lanciati da alcuni dei tifosi presenti, mentre non va sottovalutata l'inidoneità dei mezzi usati per lo spegnimento degli stessi.

Infine va anche tenuto conto che, al di là del periodo di sospensione del gioco come disposto dall'arbitro a suo giudizio insindacabile, non si è verificata alcuna altra conseguenza né di danno né di pericolo per l'incolumità pubblica.

Tutto ciò porta a concludere che la sanzione possa essere contenuta nell'ambito di una sanzione pecuniaria, sia pure di non lieve entità, determinata, in concreto nella misura di 50.000,00 euro.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma annullando l'impugnata delibera e infliggendo alla società la sanzione dell'ammenda di € 50.000,00.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 28/C - RIUNIONE DEL 24 GENNAIO 2005**

1 - RECLAMO DELL'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL CONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA AL CALCIATORE BACHINI JONATHAN, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)

2 - RECLAMO DEL CALCIATORE BACHIN JONATHAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 160 del 25.11.2004)

1. Con atto in data 9 novembre 2004, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Jonathan Bachini, tesserato per la società Brescia Calcio, il quale era risultato positivo per presenza di metaboliti della cocaina in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 22 settembre 2004, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Brescia/Lazio, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie.

La positività veniva riscontrata in sede di prime analisi dal Laboratorio antidoping di Roma. Come previsto dalla normativa di settore, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 14 ottobre 2004 (C.U. n. 98), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

Con nota del 22 ottobre 2004 l'atleta faceva pervenire la rinuncia alle operazioni di controanalisi.

Il calciatore, ascoltato dall'Ufficio di Procura in data 3 novembre 2004, forniva la sua versione dei fatti, asserendo di aver accettato, in un momento psicologico di difficoltà, una bevanda offertagli da un giovane in una discoteca, la sera del 18 settembre 2004, dopo la gara con il Lecce.

2. Con il menzionato atto di deferimento, l'Ufficio di Procura Antidoping, preso atto del fatto che l'atleta non contestava di aver assunto la sostanza dopante in questione (cocaina), chiedeva l'applicazione della sanzione della sospensione da qualsiasi attività agonistica per un periodo di anni due, prevista dall'art. 18.2 del Regolamento antidoping in vigore dal 1° gennaio 2004, non ravvisando gli estremi per disporre il proscioglimento o l'applicazione delle attenuanti.

3. La Commissione Disciplinare, con la pronuncia avversata, deliberava, da parte sua, di infliggere al calciatore la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per mesi nove, a far tempo dal 14 ottobre 2004. E questo, da un lato pur riconoscendo che non sussistevano i presupposti per l'applicazione delle esimenti e delle attenuanti di cui all'art. 18.5 del Regolamento, ma dall'altro considerando "la vicenda nel suo insieme unitario e secondo criteri di consequenzialità logica" ai fini comunque della riduzione della sanzione edittale, tenuto conto dunque dell'assenza di precedenti, della condotta dell'incolpato nel corso del dibattimento e dell'occasionalità del fatto, compiuto in presenza di una particolare situazione personale e familiare (con assoluta esclusione di un uso sistematico di sostanze vietate da parte del deferito).

4. Hanno interposto appello avverso la prefata pronuncia sia il calciatore che la Procura Antidoping del CONI.

Il primo ha chiesto, in maniera molto articolata, la riforma della decisione impugnata, pur pienamente condivisa per quanto attiene alla valutazione d'assieme della vicenda, pretendendo il completo proscioglimento da ogni addebito ed in via di estremo subordine l'applicazione di una sanzione più lieve di quella irrogata in prime cure, avendo, a suo dire, fornito la prova "probabilistica" di non aver potuto ragionevolmente sapere o sospettare di assumere la sostanza vietata.

L'Ufficio della Procura Antidoping, a sua volta, ha proposto appello, lamentando che il primo giudice ha tratto conclusioni drasticamente difformi dal quadro regolamentare di riferimento, applicando, in particolare, con inedita "creatività" poteri equitativi e circostanze attenuanti inesistenti e non considerate dal Regolamento, scendendo così illegittimamente sotto il minimo edittale (due anni di sospensione), che corrisponde alle richieste ribadite dall'Organo requirente in questa sede di gravame.

5. In ordine ai due reclami in epigrafe, che debbono essere riuniti risultando evidenti le ragioni di connessione di ordine soggettivo e oggettivo e perché in ogni caso proposti avverso la medesima decisione, può essere pronunciato responso di accoglimento solo per il secondo (Procura), e parzialmente, derivando comunque dalla pronuncia sul primo (formalmente respinto) la ritenuta applicabilità delle attenuanti di cui all'art. 18.5.2.

6. Il reclamo dell'Ufficio di Procura è senz'altro fondato nella parte in cui lamenta che la "rimodulazione" della pena, per come inflitta in prime cure, è avvenuta in carenza di diretti riferimenti normativi legittimanti.

È, infatti, evidente che il nuovo impianto regolamentare in vigore dal 1° gennaio 2004 non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Corte giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III) del previgente Regolamento Antidoping.

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua*, si è specificato, all'articolo 18.5, che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme.

Si ha, così, che la sanzione della squalifica viene annullata in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 18.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire l'annullamento della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile" (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza "significativa" (art. 18.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fattiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 18.5.3).

Ha ragione, pertanto, l'Ufficio di Procura del CONI a segnalare che alla stregua della più rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro dei metaboliti della cocaina nel campione biologico dell'incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull'atleta sono ben delineati.

7. Ciò posto, prendendo spunto dal reclamo dell'atleta, che non può essere formalmente accolto, atteso che, per i motivi che si vanno ad esporre, non si può addivenire alla cancellazione della pena inflitta, la Commissione nondimeno ritiene che sussistano gli estremi per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 18.5.2.

Gli elementi portati dall'atleta a supporto della propria linea difensiva evidenziano, anzitutto, che non può di certo parlarsi di assenza totale di colpa, né, è altrettanto evidente, basta al riguardo la mera "attestazione/dichiarazione" dell'incolpato.

Lo svolgimento dei fatti ha dimostrato una certa "leggerezza" nel comportamento del Bachini, ma al tempo stesso tutte le circostanze fattuali dedotte dal reclamante, anche inerenti alla sua persona ed alla sua carriera (la Commissione Disciplinare ha parimenti concluso per l'occasionalità del fatto e contemporaneamente recisamente escluso l'uso sistematico da parte del deferito di sostanze vietate), indirizzano il Collegio, nella verosimiglianza dello svolgersi dei fatti per come esposti, verso un responso di non particolare significatività dello status colposo e negligente.

8. Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra esposte ed in parziale accoglimento dell'appello della Procura Antidoping, la sanzione della sospensione dall'attività agonistica a carico del calciatore Bachini va rideterminata in anni uno, a far data dalla sospensione cautelare.

La tassa reclamo versata dal giocatore va incamerata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti i reclami n. 1-2, visti motivi di appello, accoglie parzialmente il reclamo della Procura Antidoping e ritenuto fondato il motivo del calciatore in ordine alla applicabilità della attenuante di cui all'art. 18.5.2 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C., ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bachini Jonathan di anni 1 di squalifica; respinge nel resto l'appello proposto dal calciatore. Ordina l'incameramento della tassa versata.

3 - APPELLO DELLA CALCIATRICE BAGLIERI FRANCESCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 2 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2.1 DEL REGOLAMENTO ANTIDOPING DELLA F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 30 del 17.11.2004)

Con nota del 20.9.2004 il Procuratore Antidoping presso il C.O.N.I. deferiva "ai competenti Organi di Giustizia federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio" la calciatrice Baglieri Francesca perché risultata positiva alla benzoilecgonina (metabolita della cocaina) in occasione della gara del campionato di calcio femminile, Serie A/2 Girone A, Firenze/Mantova del 9.5.2004.

All'esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque della L.N.D. irrogava alla Baglieri la squalifica per il periodo di anni due rilevando, in estrema sintesi:

- esser certa, come peraltro non contestato dalla calciatrice, la positività alla benzoilecgonina;
- la sussistenza dell'illecito contestato, che prescinde dall'elemento soggettivo e discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico dell'atleta della sostanza vietata;
- l'impossibilità di riconoscere alla Baglieri, in assenza di prova certa sulle modalità di assunzione della sostanza, l'annullamento o la riduzione della sanzione previsti dall'art. 18 (punti 5.1 e 5.2) del Regolamento antidoping;
- la necessità di infliggere la squalifica alla stessa Baglieri nella misura di anni due tassativamente indicata dal Regolamento per la prima violazione.

Avverso tale decisione proponeva appello la calciatrice che non contestava l'esito delle analisi. Si soffermava sull'erronea valutazione della prova fatta dalla Commissione

Disciplinare che, in merito alle spiegazioni date sull'assunzione della cocaina, non aveva tenuto nel debito conto che la sua versione dei fatti era stata confermata dalla teste Tornelli Valentina, una sua amica. Chiedeva pertanto l'annullamento della squalifica.

L'appello della Baglieri, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere parzialmente accolto.

A spiegazione del fatto di essere risultata positiva in occasione della gara del 9.5.2004 (circostanza, questa, che non ha minimamente contestato) la Baglieri ha lealmente ammesso di avere fatto uso di cocaina, la sera precedente, nel corso di una festa tra amici. Lo aveva fatto non per migliorare le sue prestazioni sportive (il giorno dopo avrebbe disputato l'ultima partita di campionato e la sua squadra di appartenenza non aveva particolari interessi di classifica, sia di promozione che di retrocessione), ma perché versava in uno stato di depressione per seri problemi di salute della madre e per certe sue difficoltà economiche. Ha precisato che l'assunzione era avvenuta attraverso una sigaretta che un amico le aveva offerto per "tirlarla su" e senza che lei sapesse che si trattava di sostanza stupefacente.

Ebbene, non sembra a questa Commissione che le circostanze addotte dalla Baglieri non costituiscano altro che un espediente difensivo da non tenere in alcuna considerazione, dal momento che i dati di fatto relativi alla mancanza di interesse della stessa Baglieri ad incrementare le sue prestazioni sportive (vista la posizione in classifica della sua squadra di appartenenza nell'ultima giornata di campionato) e l'indicazione di una teste a conferma della sua versione dei fatti sembrano attribuire a questa un certo tasso di credibilità. Non è evenienza del tutto eccezionale o da giudicarsi altamente improbabile, infatti, che una ragazza partecipi ad una festa tra amici e che taluno di questi, vedendola giù di morale, le offra del fumo. Nel caso in esame, poi, è l'indicazione di una testimone che attribuisce alle precisazioni della Baglieri un buon tasso di attendibilità.

Dalla mancanza di un qualche interesse agonistico-sportivo all'assunzione dello stupefacente, da una parte, e dalla plausibilità delle spiegazioni addotte dalla Baglieri, dall'altra, può ritenersi provato che l'atleta è risultata positiva al metabolita della cocaina non per averla assunta volontariamente e deliberatamente, ma per circostanze del tutto particolari.

Come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare ciò non incide ai fini della sussistenza dell'illecito (che prescinde dall'elemento soggettivo e discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico della sostanza vietata), ma ai soli fini della sanzione che, a norma dei commi 18.5.1 e 18.5.2 del Regolamento antidoping, può essere annullata in caso di assenza di colpa o negligenza o ridotta in caso di colpa o negligenza significative.

Sotto questo profilo non può farsi a meno dal rilevare che le stesse circostanze addotte dalla Baglieri escludono che nel caso in esame si discuta di totale assenza di colpa o negligenza, posto che, versando, per sua stessa ammissione, in uno stato di depressione, non poteva ragionevolmente pensare che il suo amico le offrissi per tirlarla su del semplice e normale tabacco! Doveva supporre che la sigaretta contenesse una sostanza particolare, una qualche sostanza che avesse l'effetto di tirlarla su.

Così stando le cose sembra a questa Commissione che la condotta della Baglieri sia caratterizzata non da totale assenza di colpa, che dà luogo all'annullamento della sanzione, e neppure dalla presenza di colpa significativa, che dà luogo all'irrogazione della sanzione nella misura ordinaria. Nella condotta della Baglieri sono ravvisabili, ad avviso di questa Commissione, quella negligenza non significativa che dà luogo alla riduzione della sanzione. È innegabile, infatti, che la calciatrice avrebbe dovuto supporre che quanto le veniva offerto contenesse qualcosa di particolare, che potesse contenere quella sostanza stupefacente che in certi contesti (quale quello di una festa tra ragazzi) è considerato il rimedio più rapido, più sbrigativo e più efficace (poco importa se anche dannoso) contro il malumore e la depressione. E solo le condizioni soggettive del momento (l'apprensione

per le condizioni di salute della madre e le preoccupazioni per i suoi problemi economici) fanno sì che a detta negligenza possa darsi la connotazione di non significativa e che la sanzione sia applicata nella misura ridotta invece che intera.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non par dubbio che la decisione della Commissione Disciplinare in punto di pena vada riformata e che in luogo della squalifica per il periodo di anni due venga inflitta alla Baglieri la sanzione della squalifica per il minore periodo di anni uno.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla calciatrice Baglieri Francesca, annulla l'impugnata delibera e ridetermina la sanzione della squalifica di anni 1. Dispone la restituzione della tassa versata.

4 - RECLAMO DELLA A.S. SCUOLA CALCIO MOSAICI 2001 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MOSAICI 2001/STUDENTESCA ARMERINA DEL 4.11.2004, LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA, L'AMMENDA DI € 150,00 E L'INIBIZIONE FINO AL 2.1.2005 INFLITTA AL SIG. MONASTRA DOMENICO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)

Con reclamo del 10.11.2004 l'Associazione Studentesca Armerina ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica eccependo, in relazione alla gara Mosaici 2001/Studentesca Armerina del 4.11.2004, la posizione irregolare del calciatore Calogero Romano, schierato dalla Mosaici 2001 nonostante risultasse tesserato per altra società (A.G. Roncalli).

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 19 del 2 dicembre 2004, l'adito Giudice Sportivo, accertato come effettivamente il calciatore in questione risultasse tesserato, ancora alla data del 25.11.2004, per la suddetta società A.G. Roncalli, con scadenza del vincolo nell'anno 2005, ha inflitto a carico della società Mosaici 2001 la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3, oltre alle sanzioni della penalizzazioni di un punto in classifica e dell'ammenda di € 150,00, nonché, a carico del Dirigente Accompagnatore Sig. Domenico Monastra, quella dell'inibizione sino al 2.1.2005.

Avverso tale provvedimento, con atto del 9.12.2004 ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la società Mosaici 2001, rilevando di aver reputato, in buona fede, il calciatore Romano libero da vincoli, in quanto la società per la quale era tesserato non risultava iscritta per la stagione sportiva 2004/2005 ad alcun campionato federale. Da ciò la reclamante aveva tratto l'erronea convinzione dello svincolo automatico del calciatore medesimo, stante a suo dire l'ambiguità della norma di cui all'art. 110 N.O.I.F..

Conclude la reclamante chiedendo l'annullamento della delibera impugnata ovvero, in via subordinata, la riduzione delle sanzioni inflitte.

Reputa la C.A.F. che la proposta domanda di integrale annullamento della delibera impugnata non possa trovare accoglimento.

La norma di cui all'art. 110 N.O.I.F., infatti, è del tutto chiara nel disporre che dello svincolo automatico dei calciatori per inattività della società di appartenenza, che pur opera automaticamente, deve comunque darsi atto nei comunicati ufficiali del Comitato del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, cui afferisce la società. Una tale pubblicazione, nella fattispecie, non risulta avvenuta. Da ciò consegue la posizione di tesseramento irregolare del calciatore Romano in relazione alla gara *de qua*.

Pur tuttavia, rileva questa Commissione come dalla suddetta irregolarità debba discendere, ex art. 12, comma 5, C.G.S., a carico della società Mosaici 2001, la sola punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, non prevedendo la citata norma l'applicazione di alcuna ulteriore sanzione per l'ipotesi di partecipazione alla gara di calciatori che non abbiano titolo per parteciparvi, a differenza di quanto avviene, ad

esempio, per le fattispecie indicate dall'art. 12, comma 1, C.G.S., per le quali è fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S..

Può dunque trovare accoglimento la domanda formulata in via subordinata dalla reclamante, con conseguente annullamento delle sanzioni - ulteriori rispetto a quella della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.S. Scuola Calcio Mosaici 2001 di Piazza Armerina (Enna), annulla le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica, dell'ammenda di € 150,00 e dell'inibizione inflitta al Sig. Monastra Domenico; conferma la sanzione della perdita della gara per 0-3. Dispone la restituzione della tassa versata.

5 - RECLAMO DELLA A.S. SORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13 DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)

Con atto del 4.1.2005, l'A. Sora srl proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C del 22.11.2004 e di cui al C.U. n. 115/C del 6 dicembre 2004, con cui era stata inflitta la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel Campionato in corso, in relazione alla mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta per i contratti dei calciatori Brillio, Zaccagnini e Taccola, che avevano sfiorato il budget-tipo per singolo contratto.

Preso atto dei motivi proposti a sostegno del ricorso, si osserva quanto segue: il C.U. n. 180 del 2004 espressamente dispone l'applicabilità delle disposizioni ivi contenute alla stagione 2004/2005; il riferimento all'art. 1 C.G.S. non è incongruo, atteso che il richiamo ai principi ivi previsti comprende, come da costante giurisprudenza di questa Commissione, l'osservanza di tutte le disposizioni federali; l'osservazione secondo cui l'infrazione contestata attiene alla materia contrattuale, e non sportiva è ininfluyente, atteso che la penalizzazione prevista ha come scopo quello di punire atteggiamenti comunque tendenzialmente tesi a superare le condizioni di parità sul piano tecnico che le norme afferenti ai bilanci e, conseguentemente, ai contratti, tendono a fissare; la rigidità sia precettiva che sanzionatoria in materia è evidentemente tale che l'interpretazione delle norme de quibus deve riflettere esclusivamente il dato letterale, integrato dalla ratio della norma; conseguentemente, la sanzione scatta ogni volta che non vi sia coincidenza tra la sottoscrizione di un contratto extra budget tipo e la prestazione della garanzia bancaria richiesta, sicché ogni evento successivo alla data fissata per tali adempimenti è ininfluyente ai fini della sussistenza dell'infrazione e, conseguentemente, all'irrogazione della sanzione; è evidentemente al di là dell'intento normativo e pertanto inaccoglibile il riferimento a fideiussioni prestate ad altro titolo, atteso che lo scopo della disciplina è quello di predisporre un meccanismo specifico, valido a garantire ciascun singolo contratto in ordine anche alla posizione del giocatore, cosa evidentemente non realizzabile direttamente in forza della presenza di fideiussioni prestate ad altri fini e, comunque, non collegate alla specifica tutela perseguita.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Sora di Sora (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6 - RECLAMO DELLA POL. ROSETANA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA

PROFESSIONISTI SERIE C, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE AL PUNTO 13 DEL COM. UFF. N. 180 DEL 3.5.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 115 del 6.12.2004)

Con atto del 13.12.2004, la Polisportiva Rosetana Calcio srl proponeva reclamo avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con cui era stata comminata la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso, in ragione della mancata prestazione di garanzia bancaria a prima richiesta relativamente ai contratti dei calciatori Aiardi e Gagliarducci, che sfioravano il budget tipo di cui al C.U. n. 180 del 2004.

Le motivazioni addotte a sostegno del ricorso appaiono elusive della ratio sottesa alla norma incriminatrice; infatti, a prescindere da ogni e qualsiasi ragione di contenzioso tra Società e calciatori, la norma richiede che entro termini perentori, ove il contratto sfiori il budget tipo, deve essere prestata la garanzia prevista e ciò a tutela del singolo contratto e segnatamente dell'adempimento compiuto dello stesso.

Argomentando in senso anche parzialmente diverso, la sanzione prevista perderebbe di tempestività, sarebbe legata a fattori futuri ed incerti, e risulterebbe inevitabilmente eludibile anche tramite atteggiamenti compiacenti che finirebbero per svuotare la norma della sua carica di dissuasione.

Il ricorso deve essere pertanto respinto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Rosetana Calcio di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELLA S.S. INTERFRATTESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA INTERFRATTESE/VIRTUS BAIÀ DEL 31.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 51 del 10.12.2004)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la S.S. Interfratlese ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, C.U. n. 51 del 10.12.2004, relativo alla delibera di revoca di precedente decisione del Giudice Sportivo, con conseguente disposizione della ripetizione della gara Interfratlese/Virtus Baia di 1ª Categoria.

La Commissione Disciplinare, in particolare, aveva riformato la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U. n. 36 del 4 novembre 2004.

L'appellante ha rilevato che *"la Commissione Disciplinare, senza validi motivi ed argomenti, basandosi su una diversa interpretazione del supplemento del referto arbitrale ha ritenuto, pur riconoscendo all'arbitro il privilegio del suo referto, che non sussistessero le condizioni per sospendere la gara"*.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che l'appello in esame è, all'evidenza, fondato ai sensi dell'art. 33.1 lett. c) C.G.S. per contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato emerge palesemente il vizio della motivazione lamentato dalla odierna ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare così si è espressa: *"quanto dedotto in reclamo dalla società Virtus Baia non è sorretto da oggettivi elementi di prova tali da poter superare il rango privilegiato riservato al referto arbitrale e, pertanto, non può essere utilizzato da questa Commissione. Inoltre, questa Commissione non può mancare di evidenziare le dissonanze tra il referto arbitrale ed il supplemento redatto in epoca successiva. Infatti, nel referto risultano annotati un comportamento 'normale' del pubblico, la presenza di una pat-*

tuglia di P.S., considerata evidentemente sufficiente, e sono rilevati eventi non significativi, in relazione ad uno stato di pericolo, che possa aver indotto l'arbitro, in una sua valutazione soggettiva, a sospendere anticipatamente la gara, questi elementi inducono, oggettivamente, a revocare in legittimo dubbio il senso autentico della rappresentazione arbitrale, dedotta nel supplemento del referto. P.Q.M...".

L'art. 31/a/1 C.G.S., statuisce che *"i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".*

La Commissione Disciplinare, pur dimostrando perfetta conoscenza della norma in esame, si è palesemente contraddetta, non applicandola correttamente, affermando, come sopra esposto, che: *"...questa Commissione non può mancare di evidenziare le dissonanze tra il referto arbitrale ed il supplemento redatto in epoca successiva".*

In relazione al punto specifico della decisione ove si palesa contraddittorietà della motivazione, deve rilevarsi che nel caso in esame il vizio dedotto sussiste, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare non ha fornito ampia ed esaustiva contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con poco attenta ed incoerente applicazione del disposto di cui all'art. 31/a/1 di cui sopra, ha revocato la decisione del Giudice Sportivo.

Commissione Disciplinare, con le argomentazioni già richiamate, ha, infatti, stabilito che *"...nel referto risultano annotati un comportamento 'normale' del pubblico, la presenza di una pattuglia di P.S., considerata evidentemente sufficiente, e sono rilevati eventi non significativi, in relazione ad uno stato di pericolo, che possa aver indotto l'arbitro, in una sua valutazione soggettiva, a sospendere anticipatamente la gara. Questi elementi inducono, oggettivamente, a revocare in legittimo dubbio il senso autentico della rappresentazione arbitrale, dedotta nel supplemento del referto".*

Orbene, il giudice di secondo grado è incorso in un chiaro travisamento del fatto (che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), poiché ha censurato il referto arbitrale nella parte in cui risultano annotati un normale comportamento del pubblico e la presenza della forza pubblica, ritenuti sufficienti a garantire il corretto svolgimento della gara, a fronte di un supplemento del medesimo referto (dal quale apoditticamente ed immotivatamente la Commissione Disciplinare ha evinto "dissonanze" per vero insussistenti) ove, in particolare, sono state descritte gravi condotte poste in essere da dirigenti, tecnico ed atleti della Virtus Baia, società ospitata.

La Commissione Disciplinare, infatti, ha omesso di considerare che la gara in questione venne disputata a Frattamaggiore, quindi in casa dell'Interfrattese, e dunque che - anche in considerazione del successo conseguito sul campo della società ospitante - non v'era ragione alcuna perché il comportamento del pubblico si discostasse dalla normalità né perché, per altrettanto ovvie considerazioni, si rendesse necessario uno specifico intervento delle forze dell'ordine presenti, così come oggettivamente riferito dal direttore di gara nel suo referto.

Le condotte poste in essere dai tesserati della Virtus Baia, sia durante che dopo la conclusione della gara, vennero compiutamente valutate dal Giudice Sportivo; la motivazione della decisione della Commissione Disciplinare non è, per quanto evidenziato, esaustiva ed indi non è idonea a far ritenere errato quanto correttamente deliberato dal primo Giudice.

L'odierno appello, pertanto, deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo della S.S. Interfrattese di Frattamaggiore (Napoli) e per l'effetto annulla la decisione della Commissione Disciplinare, ripristinando la decisione del Giudice Sportivo che infliggeva alla società Virtus Baia la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

8 - RECLAMO DEL F.F. MONTE ANTICO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIAN DEL BICHI/MONTE ANTICO DEL 31.10.2004, LA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L'AMMENDA DI € 55,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 23 del 10.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 10 dicembre 2004, ex art. 32 comma 3 C.G.S. e 53 comma 2 N.O.I.F. (in riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Grosseto, che aveva disposto la ripetizione della gara) infliggeva al Monte Antico le sanzioni della perdita della gara Pian Del Bichi/Monte Antico del 31.10.2004, con il punteggio di 0-3 (in suo sfavore) di un punto di penalizzazione e del pagamento di 55,00 euro.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti alla C.A.F. il Presidente del F.C. Monte Antico, Fantacci Alessandro richiedendo la ripetizione della gara.

Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile ex art. 55 comma 2 N.O.I.F. in quanto per le declaratorie circa la sussistenza della causa di forza maggiore non è previsto il ricorso alla C.A.F..

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo presentato dal F.C. Monte Antico di Civitella Paganico (Grosseto), ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F. Dispone l'incameramento della tassa.

9 - RECLAMO DELLA A.C. CODOGNO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PANTIGLIATE/CODOGNO 1908 DEL 28.11.2004 E LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia accoglieva il reclamo proposto dalla società Pantigliate avverso decisioni merito gara Pantigliate/Codogno del 28.11.2004 per aver la società Codogno schierato il calciatore Luca Comandù in posizione irregolare, comminando alla società Codogno la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di Euro 130,00; squalificava poi il calciatore Luca Comandù per una ulteriore gara ed inibiva a tutto il 25.12.2004 il dirigente accompagnatore Rossi Francesco dell'A.C. Codogno (C.U. n. 25 del 23 dicembre 2004).

Ricorreva alla Commissione d'Appello Federale l'A.C. Codogno sostenendo l'illegittimità della decisione della Commissione Disciplinare, avendo l'U.S. Pantigliate inviato il reclamo oltre il settimo giorno dalla disputa della gara.

L'appello è fondato e va accolto.

L'art. 42.3 C.G.S. recita: "I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, anche con l'utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti alla Commissione Disciplinare od al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, nei termini di sette giorni dallo svolgimento della gara stessa. Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara".

Come peraltro ammesso dalla stessa società Pantigliate, che sottolineava comunque l'antisportività della A.C. Codogno nello schierare un calciatore squalificato, risulta dagli atti come il reclamo sia stato inviato il 10.12.2004, ben oltre quindi il settimo giorno dalla gara disputata il 28.11.2004.

Ne consegue l'accoglimento del reclamo presentato dall'A.C. Codogno 1908 con annullamento della decisione della Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dall'A.C. Codogno 1908 annullando l'impugnata delibera per tardività del reclamo della società Pantigliate proposto

alla Commissione Disciplinare, ripristinando il risultato conseguito sul campo per 0-1. Dispone la restituzione della tassa versata.

10 - RECLAMO DELLA A.S.D. GIARDINI NAXOS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE MARINELLO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 34 del 25.11.2004)

L'A.S.D. Giardini Naxos ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 34 del 24 novembre 2004, con la quale è stata comminata la squalifica fino al 31.12.2008 al calciatore Marinello Giuseppe in relazione ai fatti avvenuti nel corso della gara Giardini Naxos/Giovanni Zafferana del 10.11.2004 del Campionato di 1ª Categoria.

Eccepisce la ricorrente la violazione delle norme sul contraddittorio (art. 32 comma 6 C.G.S.) in quanto, avendo fatta espressa richiesta di audizione dell'incolpato e dei dirigenti presenti sul terreno di giuoco, non avevano ricevuto la dovuta convocazione da parte della Commissione Disciplinare.

L'eccezione appare fondata con conseguente dichiarazione di nullità dell'appellata decisione e con esonero dell'ulteriore esame dei motivi di merito. Dispone infatti l'art. 33 C.G.S., al terzo comma, che le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta con il reclamo, così come risulta essere stato fatto dalla società ricorrente. A norma dei successivi commi dello stesso articolo, la decisione della Commissione Disciplinare va quindi annullata con restituzione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio di merito.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dall'A.S.D. Giardini Naxos, di Giardini Naxos (Messina), annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare per nuovo giudizio di merito. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

11 - RECLAMO DELLA U.S. UBOLDESE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2006 INFLITTA AI CALCIATORI BOSCHETTO MORENO E PORCELLA CORRADO E DELL'AMMENDA DI € 250,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

La società U.S. Uboldese ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 30.11.2006 inflitta ai calciatori Boschetto Moreno e Porcella Corrado e dell'ammenda di Euro 250,00 inflitta ad essa reclamante per quanto avvenuto nel corso gara Saette Casorate/Uboldese del 21.11.2004, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Comunicato Ufficiale n. 25 del 23 dicembre 2004 -, confermando quanto deliberato dal Giudice Sportivo in primo grado.

Il reclamo è inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., in quanto la società reclamante ripropone solo motivi di merito e la Commissione d'Appello ai sensi del suddetto art. 33 C.G.S. non può deliberare come Giudice di 3° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla U.S. Uboldese di Uboldo (Varese), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. Ordina l'incameramento della tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 29/C - RIUNIONE DEL 31 GENNAIO 2005

1 - RECLAMO DELLA A.C. MONTECASSIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTECASSIANO/AGUGLIANO DEL 25.9.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

La Società A.C. Montecassiano ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, pubblicata sul C.U. n. 51 del 25 novembre 2004, che respingeva il reclamo della predetta società avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo in merito alla gara Montecassiano/Agugliano del 25.9.2004, confermando la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a carico della A.C. Montecassiano, per insussistenza dell'ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 55, 1° comma, N.O.I.F..

La gara in questione non era stata disputata perché l'arbitro, giunto al campo di giuoco, aveva trovato lo stesso chiuso a chiave. Le Società Montecassiano e Agugliano Polverigi avevano consegnato gli elenchi dei calciatori insieme ad una dichiarazione scritta in cui indicavano che il campo di giuoco era chiuso. Il direttore di gara, dopo aver provveduto al riconoscimento, aveva atteso i 45 minuti previsti dal regolamento ed aveva quindi mandato le squadre a casa abbandonando il luogo.

Nel gravame, l'appellante sostiene di non avere alcuna responsabilità in ordine alla mancata disputa della gara in esame, adducendo come causa di forza maggiore l'imprevedibile condotta dalla Società Samb Montecassiano, gestore degli impianti sportivi del Comune, che avrebbe fatto trovare chiuso il campo di giuoco per pretesa incompatibilità con la disputa di gare delle proprie squadre giovanili. Sostiene inoltre la ricorrente di essersi adoperata, per quanto possibile, nella ricerca di una soluzione alternativa che consentisse la disputa della gara in altra sede.

La C.A.F. rileva preliminarmente che, nell'ipotesi di forza maggiore, l'art. 55 n. 2 N.O.I.F. dispone che le decisioni vengono adottate in prima istanza dai Giudice Sportivi e, in seconda ed ultima istanza, dalle Commissioni Disciplinari. Resta quindi esclusa, per esplicita disposizione regolamentare, la possibilità di appello dinanzi alla C.A.F.. Conseguentemente il ricorso dell'A.C. Montecassiano deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra presentato dalla A.C. Montecassiano di Montecassiano (Macerata) ai sensi dell'art. 55 comma 2 N.O.I.F.. Ordina l'incameramento della tassa.

2 - RECLAMO DELLA A.C. LUIGI PIRANDELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OMEGA/PIRANDELLO DEL 7.11.2004 E AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 1 PUNTO NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO; DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. IMPELLIZZERI FABRIZIO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 19 del 2.12.2004)

In seguito alla disputa della gara Omega/Luigi Pirandello del 7.11.2004, il Giudice Sportivo di 1° grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, rilevato dal referto di gara che al 5° del secondo tempo l'assistente di parte della A.C. Luigi Pirandello, Impellizzeri Fabrizio, era stato allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro ed era stato sostituito dal massaggiatore Manitta Salvatore il quale, in base ad accertamenti svolti dall'organo giudicante,

non risultava tesserato per l'A.C. Luigi Pirandello e non aveva quindi titolo a prendere parte alla gara, sanzionava la società con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e con la penalizzazione di un punto in classifica ed il dirigente accompagnatore Impellizzeri Fabrizio con l'inibizione a tutto il 31.12.2004.

Su reclamo della società interessata, il Giudice Sportivo di 2° Grado confermava, con delibera pubblicata sul C.U. n. 19 del 2 dicembre 2004, le sanzioni impugnate.

Avverso tale decisione ha proposto appello l'A.C. Luigi Pirandello adducendo i seguenti motivi:

a) illegittimità della delibera adottata dal Giudice Sportivo di 1° grado poiché ai sensi dell'art. 42 n. 3 C.G.S. le decisioni sui casi di irregolare partecipazione ad una gara di calciatori o assistenti di parte spettano alla Commissione Disciplinare o al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. A tale proposito la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, la disposizione dell'art. 24 n. 8 C.G.S. attribuisce la competenza per tale materia al Giudice Sportivo solo con riferimento ai campionati nazionali delle Leghe e del Settore Giovanile, ferma restando l'eccezione di cui all'art. 42 n. 3;

b) illegittimità della decisione per violazione dell'art. 40 comma 1 C.G.S. che dispone che in primo grado il Giudice Sportivo adotti le proprie decisioni sui documenti ufficiali di gara e solo su questi, mentre nel caso in esame il primo giudice ha deliberato in base a propri accertamenti d'ufficio e non sui documenti ufficiali, dai quali non risultava la posizione irregolare del Manitta;

c) erronea irrogazione di 1 punto di penalizzazione in classifica, dovendosi applicare l'art. 12 comma 5 C.G.S. che, per la posizione irregolare di calciatori o assistenti, prevede esclusivamente la punizione sportiva della perdita della gara, mentre la penalizzazione di punti in classifica è comminata per altre fattispecie dall'art. 12 n. 4 C.G.S.. Sul punto l'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe fatto indebito riferimento all'art. 13 C.G.S. che prevede genericamente le "sanzioni a carico delle Società". Infatti, la determinazione della sanzione da infliggere per la specifica infrazione (posizione irregolare di calciatori o assistenti) escluderebbe l'applicazione del potere discrezionale del giudicante nella scelta della sanzione tra quelle elencate all'art. 13;

d) assenza di motivazione per mancata indicazione della norma violata con riferimento all'inibizione sino al 31/12/2004 del dirigente accompagnatore Impellizzeri Fabrizio;

e) nel merito, mancato esercizio delle funzioni di assistente da parte del Sig. Manitta Salvatore.

Si chiede pertanto l'annullamento dei provvedimenti impugnati.

La C.A.F. ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento soltanto con riferimento all'irrogazione alla ricorrente della sanzione di un punto in classifica.

Non possono sussistere dubbi in ordine alla legittimità della decisione impugnata (motivi di appello a) e b)).

I procedimenti in prima istanza sulla posizione irregolare di calciatori o assistenti di parte possono essere instaurati d'ufficio oppure su reclamo degli aventi diritto: nel primo caso, la competenza a decidere appartiene al Giudice Sportivo, come disposto dall'art. 24 n. 8 C.G.S.; per i reclami degli aventi diritto, invece, l'art. 42 n. 3 prevede che gli stessi vengano proposti alla Commissione Disciplinare, ovvero al Giudice Sportivo di 2° Grado per il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Nel caso in esame, il Giudice Sportivo ha proceduto d'ufficio ai sensi dell'art. 24 n. 8, svolgendo accertamenti sulla regolarità della posizione del Manitta in virtù dei poteri attribuitigli dall'art. 24 n. 2 C.G.S..

In ordine alla sanzione applicata va invece rilevato che il legislatore federale, quando ha voluto prevedere l'applicazione della penalizzazione in classifica, lo ha detto espressamente (si veda ad esempio l'art. 12 n. 3 C.G.S., che prevede appunto la sanzione della

perdita della gara congiuntamente alla penalizzazione di un punto in classifica, in caso di violazione delle norme federali che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti). Per l'utilizzazione quali assistenti dell'arbitro di soggetti che non abbiano titolo è invece prevista in modo specifico la punizione sportiva della perdita della gara, ma non la sanzione accessoria della penalizzazione in classifica.

Tale sanzione deve quindi essere revocata, apparendo privo di fondamento il richiamo fatto nella decisione impugnata alla disposizione dell'art. 13 C.G.S. che elenca le sanzioni applicabili a carico delle Società che si rendano responsabili di violazioni per le quali non sia prevista dalle norme federali una sanzione specifica. Non si può inoltre sottacere che il potere degli organi disciplinari di applicare le sanzioni previste dall'art. 13 C.G.S. non è discrezionale, come affermato dal primo giudice, ma deve essere in ogni caso giustificato e motivato. Nel caso in esame, è stata inflitta alla Società ricorrente la penalizzazione di un punto in classifica, in aggiunta alla sanzione edittale, senza alcuna motivazione.

È infondato il motivo di appello concernente la sanzione inflitta all'Impellizzeri. Quest'ultimo è stato inibito per aver tenuto comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro e tale motivazione, espressamente riportata nella decisione del Giudice Sportivo di 1° grado, è più che sufficiente a giustificare l'irrogazione della sanzione, non essendovi alcuna necessità di indicare la specifica norma violata.

Infine, l'affermazione che il Sig. Manitta Salvatore "non ha svolto neanche per un istante le funzioni di assistente di parte" è categoricamente smentita dalle risultanze del referto arbitrale, secondo cui il Manitta prese il posto dell'assistente di parte Impellizzeri Fabrizio dal momento in cui questi venne allontanato dal direttore di gara al 5° del secondo tempo.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla A.C. Luigi Pirandello di Catania, revoca la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica nel campionato in corso, confermando nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.

3 - RECLAMO DELLA POL. SORGENTI LABRONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANTIGNANO/SORGENTI LABRONE DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 23 dicembre 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Sorgenti Labrone in relazione alla presunta irregolarità della gara Antignano/Sorgenti Labrone del 24.10.2004; irregolarità già esclusa dal Giudice Sportivo presso lo stesso Comitato con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 12 novembre 2004.

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato da Giudice Sportivo, che nell'operare le sostituzioni la soc. Antignano non aveva disatteso l'obbligo di impiegare per l'intera durata dell'incontro almeno tre calciatori appartenenti a fasce prestabilite di età e dunque che l'incontro stesso era stato del tutto regolare: come emergeva dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento di rapporto chiesto (e dato) dall'arbitro dell'incontro.

Avverso tale decisione proponeva appello la Polisportiva Sorgenti Labrone che, ribadendo quanto già fatto presente in sede di giudizio innanzi alla Commissione Disciplinare, contestava la regolarità delle sostituzioni da parte della soc. Antignano Calcio. Chiedeva, pertanto, che "venisse fatta giustizia", come dire l'annullamento della decisione impugnata e l'irrogazione alla soc. Antignano della originariamente richiesta sanzione sportiva della perdita della gara.

L'appello della Polisportiva Sorgenti Labrone non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni emesse nei procedimenti di seconda istanza possono essere impugnate con appello a questa Commissione, per questioni attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita

“come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”; materie, queste ultime, fra le quali non rientra il controllo sui calciatori realmente impiegati nel corso di una gara da una delle squadre e la conseguente eventuale inosservanza da parte di questa dell'obbligo di impiegare per l'intera durata di un incontro almeno tre calciatori appartenenti a fasce prestabilite di età.

Nel caso in esame la società appellante non ha svolto motivi relativi alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all'omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, ma motivi riguardanti la presunta violazione da parte della soc. Antignano Calcio dell'obbligo prima ricordato per avere sostituito un calciatore con altro asseritamente diverso da quello indicato dall'arbitro nel referto di gara. Ne consegue che, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere a), b) e c) dell'art. 33, punto 1, C.G.S., l'appello non può essere ritenuto ammissibile.

Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Sorgenti Labrone di Livorno ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa reclamo.

4 - RECLAMO DELLA POL. CALCIO NUGHEDU AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUGHEDU/ARDARA DEL 21.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 24 del 23.12.2004)

Con atto del 29.12.2004, la Polisportiva Calcio Nughedu San Nicolò proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna di cui al C.U. n. 24 del 23.12.2004 e relativo alla gara Nughedu San Nicolò Ardara del 21.11.2004.

Sostanzialmente, data la propria versione dei fatti avvenuti in quell'occasione, la Società lamenta contraddittorietà tra il referto arbitrale e le dichiarazioni rese di fronte alla Commissione Disciplinare dall'arbitro.

L'assunto è infondato. Il direttore di gara non si è mai contraddetto, ma ha ampliato la risposta, aggiungendo particolari comunque ininfluenti in ordine alla corrispondenza tra le dichiarazioni ed il referto e comunque inutili a sostenere la tesi della reclamante.

Il ricorso deve essere pertanto respinto: consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Calcio Nughedu S. Nicolò (Sassari) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

5 - RECLAMO VALDELSA FOOTBALL COLLIGIANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.3.2005 INFLITTA AL CALCIATORE BELTRAMI MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 23.12.2004)

Con ricorso ritualmente presentato la Valdelsa Football Colligiana srl ha impugnato dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 25 del 23 dicembre 2004) che, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo, ha squalificato fino al 28.3.2005 il calciatore Beltrami Matteo.

La Commissione Disciplinare ha infatti ritenuto che nel corso della gara Colligiana/Pro Follonica del 28.12.2004 il Beltrami, espulso dal campo di gioco, avrebbe profferito una frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara (che aveva assegnato un calcio di rigore alla squadra ospite) e lo avrebbe “spinto mettendogli le mani sul petto senza però procurargli alcuna conseguenza”.

A sostegno del gravame la società ricorrente sostanzialmente assume che la Commissione Disciplinare non avrebbe adeguatamente preso in considerazione il supplemento di rapporto redatto dal direttore di gara nel quale viene data una versione dei fatti certamente diversa da quella originariamente riportata nel referto arbitrale e che avrebbe dovuto indurre ad una più mite e benevola valutazione del comportamento del Beltrami.

Il ricorso è fondato.

Il Giudice di secondo grado, infatti, nella decisione impugnata non ha assolutamente considerato che il direttore di gara nel supplemento di rapporto, pur confermando l'espressione irraguardosa a lui rivolta, ha precisato di essere stato nella circostanza soltanto trattenuto per la maglietta, ridimensionando evidentemente in tal modo il fatto addebitato al calciatore.

Valutato, pertanto, il comportamento del Beltrami come sopra definitivamente accertato, questa Commissione d'Appello Federale ritiene di dovere conseguentemente ridurre fino al 15.2.2005 la sanzione sportiva originariamente inflitta al Beltrami disponendo la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proosto dalla Valdelsa Football Colligiana di Colle di Val d'Elsa (Siena) riducendo al 15.2.2005 la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Beltrami Matteo e dispone la restituzione della tassa versata.

6 - RECLAMO DELL'A.S. CIPRIANOCATRON AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE MARCHIALI THOMAS IN PROPRIO FAVORE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 11/D del 18.11.2004)

Con atto del 20.9.2004 la Sig.ra Sabine Stein ha adito la Commissione Tesseramenti chiedendo l'annullamento del tesseramento del proprio figlio minore Marchioli Thomas in favore della società Ciprianocatron, sostenendo di non aver mai apposto la propria sottoscrizione in calce alla richiesta di tesseramento del 7.9.2002.

L'adita Commissione, con delibera pubblicata sul C.U. n. 11/D del 18.11.2004, accertata l'apocriefa della suddetta firma, perché palesamente difforme da quella autenticata da P.U. apposta dalla reclamante in calce al reclamo, ha dichiarato la nullità del summenzionato tesseramento.

Avverso tale delibera ha proposto reclamo avanti a questa C.A.F. la società Ciprianocatron, con atto del 27.12.2004, che tuttavia non risulta formalmente inviato anche alla controparte, originaria reclamante, Sig.ra Sabine Stein, come invece previsto dall'art. 29, comma 5, C.G.S..

Il reclamo, pertanto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell'art. 29, comma 9 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proosto dall'A.S. Ciprianocatron di S. Cipriano di Roncade (Treviso) ai sensi degli artt. 29 commi 5 e 9 e 33 comma 2 C.G.S. ed ordina l'incameramento della tassa.

7 - APPELLO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO SAN FOCÀ '97/S. AGATA LI BATTIATI DEL 28.11.2004 E LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 130,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE DEL SIG. GULLOTTO SALVATORE FINO AL 31.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 45 del 7.1.2005)

Con reclamo del 3.12.2004 la A.S.D. Atletico San Focà '97 ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia contestando, in relazione alla gara disputa-

ta in data 28.11.2004 con la S.S.D. S. Agata Li Battiati, la regolarità della posizione del calciatore Alessandro Privitera, in quanto iscritto in distinta, pur in mancanza dell'autorizzazione prescritta dall'art. 34, comma 3, N.O.I.F. per i calciatori giovani maggiori di anni quindici.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 45 del 5 gennaio 2005 l'adita Commissione Disciplinare ha accolto il proposto reclamo, infliggendo alla S.S.D. S. Agata Li Battiati la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la sanzione dell'ammenda di € 130,00, oltre alla sanzione dell'inibizione a tutto il 31.1.2005 a carico del Dirigente della società, Sig. Salvatore Gullotta.

Con atto del 12.1.2005 la S.S.D. S. Agata Li Battiati ha appellato tale decisione, chiedendone l'annullamento ed il ripristino del risultato ottenuto sul campo, sottolineando come il calciatore Privitera, pur inserito in distinta, non fosse poi stato effettivamente utilizzato nella gara *de qua*, così come risultante dagli atti ufficiali di gara.

Reputa questa Commissione che il proposto appello sia fondato.

Risulta infatti con tutta evidenza dai suddetti atti di gara che il calciatore Privitera, inserito nella distinta della S.S.D. S. Agata Li Battiati con il n. 16, non ha effettivamente preso parte alla gara, con la conseguenza che deve trovare applicazione nella fattispecie la previsione dell'art. 12, comma 5, C.G.S., secondo cui la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara solo nel caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla S.S.D. S. Agata Li Battiati di S. Agata Li Battiati (Catania), annulla l'impugnata delibera ripristinando il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Ordina la restituzione della tassa versata.

ORDINANZE

8 - RECLAMO DELLA POL. GROTTSE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PONTICELLI/GROTTESE DEL 13.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 59 del 9.12.2004)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia l'esame del reclamo presentata dalla Pol. Grottese di Grottazzolina (Ascoli Piceno) alla riunione del 7 febbraio 2005.